

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 21/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio** ..... 15

2



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 20/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 28 dicembre 2001**

**recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 22 e l'articolo 26, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 34 e l'articolo 38, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 20 e l'articolo 24, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96 <sup>(5)</sup>, il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione <sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 <sup>(7)</sup> e il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 <sup>(9)</sup>, recanti modalità comuni di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), le Azzorre e Madera e le isole

Canarie rispettivamente, sono stati più volte modificati. D'altra parte, tenuto conto delle modifiche introdotte dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, n. 1453/2001 e n. 1454/2001, nonché dell'esperienza acquisita, è opportuno, ai fini di una semplificazione normativa, procedere a una rifusione dei tre regolamenti di applicazione in un unico regolamento.

- (2) Occorre stabilire le modalità di applicazione per la definizione e la modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento dei prodotti ammessi a beneficiare dei regimi specifici di approvvigionamento.
- (3) Taluni prodotti agricoli che beneficiano dell'esonero dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio di un certificato d'importazione. Ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno utilizzare il certificato d'importazione a sostegno del regime di esonero dai dazi d'importazione.
- (4) Per altri prodotti agricoli non soggetti all'obbligo di presentazione di un certificato d'importazione, è necessario istituire un documento a sostegno del sistema di esonero dai dazi d'importazione. A tal fine deve essere utilizzato un certificato di esonero, redatto sulla base del formulario del certificato d'importazione.
- (5) Devono essere stabilite le modalità di fissazione dell'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento legati alla lontananza e all'insularità delle regioni ultraperiferiche che impongono a queste regioni oneri gravosi che ostacolano pesantemente le loro attività. Al fine di salvaguardare la competitività dei prodotti comunitari, l'aiuto può tener conto dei prezzi praticati all'esportazione.
- (6) Il regime di aiuto concesso a favore dei prodotti comunitari deve essere gestito sulla base del formulario del certificato d'importazione, di seguito denominato «certificato di aiuto».

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU L 15 del 22.1.1992, pag. 13.

<sup>(5)</sup> GU L 255 del 6.9.1996, pag. 3.

<sup>(6)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

<sup>(8)</sup> GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

<sup>(9)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

- (7) Per la gestione dei regimi specifici di approvvigionamento è necessario adottare modalità particolari di rilascio del documento summenzionato, in deroga alle normali modalità applicabili ai certificati d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(1)</sup>.
- (8) La gestione dei regimi specifici di approvvigionamento deve permettere di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, favorire un rapido rilascio dei certificati, in particolare grazie alla soppressione dell'obbligo generale di costituire una cauzione preventiva, nonché al pagamento rapido dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari. Dall'altro, assicurare la disciplina e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate, ossia che le regioni ultra periferiche siano regolarmente approvvigionate in taluni prodotti agricoli e che le conseguenze della loro posizione geografica siano compensate da un'effettiva ripercussione dei vantaggi concessi fino allo stadio dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati all'utilizzatore finale.
- (9) Uno degli strumenti sopra citati è costituito dalla registrazione degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Detta registrazione deve conferire il diritto di ottenere i vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali. La registrazione deve avvenire di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione dei regimi.
- (10) Le modalità di gestione dei regimi devono garantire che, nei limiti dei quantitativi fissati nei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, l'operatore registrato ottenga un certificato per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l'oggetto dell'operazione e l'idoneità della domanda di certificato.
- (11) Ai fini del controllo delle operazioni che beneficiano dei regimi, occorre tra l'altro che la durata di validità dei certificati sia adeguata alle esigenze del trasporto marittimo o aereo, che venga prescritto l'obbligo di provare entro breve termine l'avvenuta fornitura secondo il certificato e che sia vietata la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del documento.
- (12) Gli effetti dei benefici accordati in forma di esonero dai dazi d'importazione e di aiuto per i prodotti comunitari devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale. È pertanto opportuno controllarne l'effettiva ripercussione.
- (13) A norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, i prodotti che fruiscono dei regimi specifici di approvvigionamento non possono essere riesportati verso paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità. Detti regolamenti prevedono tuttavia un numero limitato di deroghe a questo principio, che differiscono a seconda delle regioni considerate. Occorre prevedere le modalità particolari di applicazione di queste deroghe e le modalità di controllo del loro esercizio. In particolare, è d'uopo stabilire i quantitativi di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali a partire dalle isole Canarie, dalle Azzorre e da Madera e di spedizioni tradizionali a partire dai DOM, facendo riferimento alla media delle esportazioni e delle spedizioni realizzate nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991 (precedentemente all'entrata in vigore dei regimi Poseican, Poseima e Poseidom), quale determinata dalle autorità competenti. È inoltre opportuno stabilire le condizioni da mettere in atto per autorizzare le riesportazioni verso un paese terzo dei prodotti come tali o dei prodotti ottenuti da un condizionamento locale di tali prodotti, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1454/2001. Occorre infine attuare le condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1452/2001 e n. 1453/2001 per autorizzare le esportazioni dei prodotti ottenuti da una trasformazione locale ai fini di favorire un commercio regionale.
- (14) Per quanto concerne lo zucchero C, ai fini dell'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie occorre continuare ad applicare il regime di esonero dai dazi d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 2177/92 <sup>(2)</sup> durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001 <sup>(3)</sup>.
- (15) Al fine di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, è opportuno escludere dai regimi specifici di approvvigionamento i prodotti che non siano di qualità sana, leale e mercantile al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato, nonché prevedere misure adeguate per i casi in cui tale requisito non venga soddisfatto.
- (16) È opportuno disporre, nell'ambito delle procedure di compartecipazione in vigore per le regioni ultraperiferiche, che le autorità competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e la sorveglianza dei regimi. Inoltre, ai fini di assicurare un'efficiente sorveglianza di questi ultimi, occorre precisare le disposizioni relative ai controlli da effettuare, nonché le sanzioni amministrative atte a garantire un funzionamento regolare dei meccanismi predisposti.
- (17) Per poter valutare l'applicazione dei regimi, devono essere previste comunicazioni periodiche delle autorità competenti alla Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 217 del 31.7.1992, pag. 71.

<sup>(3)</sup> GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

- (18) Occorre ritardare l'applicabilità di determinate disposizioni del presente regolamento per consentire l'elaborazione dei dati necessari alla fissazione del livello minimo degli aiuti e, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare e le Azzorre e Madera, per permettere alle autorità francesi e portoghesi di conformarsi ai nuovi requisiti amministrativi.
- (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di esonero dai dazi d'importazione nonché dei regimi di aiuto all'approvvigionamento comunitario per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), le Azzorre e Madera e le isole Canarie nel quadro dei bilanci previsionali di approvvigionamento previsti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001 rispettivamente.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) «regioni ultra periferiche»: le regioni indicate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato; ciascuno dei dipartimenti francesi d'oltremare è considerato come una regione ultra periferica distinta;
- b) «autorità competenti»: le autorità designate dallo Stato membro di cui fa parte la regione ultra periferica.

#### CAPO II

### BILANCI PREVISIONALI DI APPROVVIGIONAMENTO

#### Articolo 3

I bilanci previsionali di approvvigionamento quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultra periferica per anno civile. Essi possono essere modificati per tener conto dell'esecuzione reale e della situazione della produzione locale.

#### CAPO III

### IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI

#### SEZIONE 1

### **Importazione di prodotti soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione**

#### Articolo 4

##### Certificato d'importazione

1. Per i prodotti soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto

all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001 è concesso su presentazione del suddetto certificato.

2. Il certificato d'importazione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

Detto certificato è compilato secondo il formulario di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

3. La domanda di certificato d'importazione ed il certificato d'importazione stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- a) nel caso dei DOM:
- i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
  - ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
  - iii) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001;
- b) nel caso delle Azzorre e di Madera:
- i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
  - ii) prodotti destinati al consumo diretto;
  - iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
  - iv) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1453/2001;
- c) nel caso delle isole Canarie:
- i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
  - ii) prodotti destinati al consumo diretto;
  - iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
  - iv) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

In tutti i casi, la domanda di certificato d'importazione e il certificato d'importazione stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: «esonero dai dazi d'importazione» e «certificato da utilizzare in [nome della regione ultraperiferica]».

4. Il certificato d'importazione reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

5. I dazi d'importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel certificato d'importazione. La tolleranza del 5 % prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è ammessa condizionatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.

## SEZIONE 2

## CAPO IV

**Importazione di prodotti non soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione****APPROVVIGIONAMENTO COMUNITARIO**

## Articolo 5

## Articolo 6

**Certificato di esonero****Fissazione dell'aiuto**

1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001 è concesso su presentazione di un certificato di esonero.

2. Il certificato di esonero è compilato sul formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

3. La dicitura «certificato di esonero» deve apparire, stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

4. Il certificato di esonero viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

5. La domanda di certificato di esonero ed il certificato di esonero stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- a) nel caso dei DOM:
  - i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
  - ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
- b) nel caso delle Azzorre e di Madera:
  - i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
  - ii) prodotti destinati al consumo diretto;
  - iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
- c) nel caso delle isole Canarie:
  - i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
  - ii) prodotti destinati al consumo diretto;
  - iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli.

In tutti i casi, la domanda di certificato di esonero e il certificato di esonero stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: «esonero dai dazi d'importazione» e «certificato da utilizzare in [nome della regione ultra periferica]».

6. Il certificato di esonero reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

Nel quadro della fissazione dell'aiuto per ovviare agli effetti della lontananza, la Commissione tiene conto dei costi aggiuntivi specifici relativi a trasporto e rotture di carico per l'invio a destinazione delle merci delle regioni ultra periferiche interessate.

Nel quadro della fissazione dell'aiuto volto ad ovviare agli effetti dell'insularità e dell'ultra perifericità, la Commissione tiene conto dei costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale connessi alle dimensioni del mercato, alla necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e alle esigenze di qualità specifiche delle merci richieste nelle regioni ultra periferiche in questione.

La Commissione fissa un livello minimo forfettario dell'aiuto.

Quando il livello più elevato delle restituzioni concesse dalla Comunità per l'esportazione di prodotti analoghi è superiore a questo livello minimo forfettario, l'aiuto concesso non supera gli importi delle suddette restituzioni.

Nessun aiuto è concesso per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già beneficiato dei regimi specifici di approvvigionamento in un'altra regione ultra periferica.

## Articolo 7

**Certificato di aiuto**

1. L'aiuto viene pagato dietro presentazione di un «certificato di aiuto» utilizzato integralmente.

La presentazione del certificato di aiuto funge da domanda di aiuto e deve avvenire, tranne in caso di forza maggiore o di evento climatico eccezionale, entro i trenta giorni successivi alla data d'imputazione del certificato stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è diminuito del 5 % per ogni giorno supplementare.

Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione del certificato di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:

- a) caso di forza maggiore o evento climatico eccezionale, o
- b) avvio di un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia riconosciuta.

2. Il certificato di aiuto è compilato sul modello di formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

3. La dicitura «certificato di aiuto» deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

Le caselle 7 ed 8 del certificato sono barrate totalmente.

4. La domanda di certificato di aiuto e il certificato recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- a) nel caso dei DOM:
  - i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
  - ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
- b) nel caso delle Azzorre e di Madera:
  - i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
  - ii) prodotti destinati al consumo diretto;
  - iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
  - iv) animali vivi destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1453/2001;
- c) nel caso delle isole Canarie:
  - i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;
  - ii) prodotti destinati al consumo diretto;
  - iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;
  - iv) animali vivi destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

Ai fini del presente paragrafo, gli animali di razze pure o di razze commerciali e gli ovoprodotti sono inclusi nella categoria dei fattori di produzione agricoli.

In tutti i casi, la domanda di certificato di aiuto e il certificato di aiuto stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: «certificato da utilizzare in [nome della regione ultraperiferica]».

5. Il certificato di aiuto reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

6. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del certificato di aiuto.

7. Il certificato di aiuto viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

#### CAPO V

### DISPOSIZIONI COMUNI

#### Articolo 8

#### Ripercussione del vantaggio sull'utilizzatore finale

1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, si intende per «vantaggio» l'esonero dai dazi doganali o l'aiuto comunitario previsto dagli stessi regolamenti.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1452/2001, si intende per «utilizzatore finale»:

- a) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano:
  - i) l'ultimo trasformatore o il condizionatore, per la parte dell'aiuto volta ad ovviare agli effetti della lontananza, dell'insularità e dell'ultra perifericità;
  - ii) il consumatore, per la parte aggiuntiva dell'aiuto, volta a tener conto dei prezzi all'esportazione;
- b) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini dell'alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.

3. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, si intende per «utilizzatore finale»:

- a) quando si tratta di prodotti destinati al consumo diretto: il consumatore;
- b) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano:
  - i) l'ultimo trasformatore o il condizionatore, per la parte dell'aiuto volta ad ovviare agli effetti della lontananza, dell'insularità e dell'ultraperifericità;
  - ii) il consumatore, per la parte aggiuntiva dell'aiuto, volta a tener conto dei prezzi all'esportazione;
- c) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini dell'alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.

4. Le autorità competenti adottano le misure opportune per verificare che il beneficio risultante dall'esenzione dei dazi all'importazione o dalla concessione dell'aiuto comunitario venga effettivamente trasferito sull'utilizzatore finale; a tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

Tali misure, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell'aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione.

#### Articolo 9

#### Registro degli operatori

1. I certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.

2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.

Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

- a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi, ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale;

- b) essere in grado di svolgere le sue attività nella regione ultraperiferica in questione;
- c) impegnarsi a quanto segue, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso:
- i) a comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;
  - ii) ad operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;
  - iii) a presentare domande di certificati in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;
  - iv) a non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né a smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi; e
  - v) ad offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nella regione ultraperiferica in questione, valide garanzie circa la ripercussione del beneficio concesso fino all'utilizzazione finale.

3. Il trasformatore che intenda esportare e/o spedire prodotti trasformati ottenuti da materie prime cui si applica il regime specifico di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione nelle condizioni di cui agli articoli 16, 17 o 19 deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere una tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione.

4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001, l'operatore che intende riesportare prodotti come tali o prodotti che sono stati oggetto di un condizionamento locale nelle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, dichiarare la propria intenzione di proseguire una tale attività, indicando ove del caso l'ubicazione degli impianti di condizionamento.

#### Articolo 10

#### Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del certificato

1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 14 e dell'articolo 15, le autorità competenti accettano la domanda di certificato presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata conforme della fattura d'acquisto e l'originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:

- polizza di carico o lettera di trasporto aereo,
- certificato d'origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti T2L o T2LF, alle condizioni di cui all'articolo 315, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(1)</sup>, per i prodotti comunitari.

(1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

La fattura d'acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente del certificato.

2. La validità del certificato è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere su tali tempi, le autorità competenti possono prorogare la validità, comunque non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del certificato.

#### Articolo 11

#### Presentazione dei certificati e delle merci e non trasmissibilità dei certificati

1. Per i prodotti soggetti ai regimi specifici di approvvigionamento, i certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto devono essere presentati alle autorità doganali, per l'espletamento delle opportune formalità, entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo sbarco della merce. Le autorità competenti hanno la facoltà di ridurre questo termine massimo.

Per i prodotti che sono stati oggetto di un perfezionamento attivo o di un magazzinaggio doganale nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie e che vi sono successivamente immessi in libera pratica, il termine massimo di quindici giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dei certificati di cui al primo comma.

2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al certificato presentato.

I certificati sono utilizzati per un'unica operazione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.

3. I certificati non sono trasferibili.

#### Articolo 12

#### Qualità dei prodotti

Solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione<sup>(2)</sup> beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento.

La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.

Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui al primo comma, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all'articolo 7, l'aiuto viene rimborsato. Nei casi in cui un'importazione sia stata effettuata conformemente agli articoli 4 e 5, il dazio all'importazione viene pagato, salvo nel caso in cui l'interessato fornisca la prova che i prodotti sono stati riesportati o distrutti.

(2) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

*Articolo 13***Costituzione di una cauzione**

Per la domanda dei certificati non è richiesta alcuna cauzione.

In casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, fermo restando il disposto dell'articolo 26, la costituzione di cauzioni di importi pari all'entità del beneficio concesso. In questi casi si applica l'articolo 35, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

*Articolo 14***Aumento significativo delle domande di certificati**

1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un dato prodotto, delle domande di certificati d'importazione, certificati di esonero o certificati di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti segnalano senza indugio tale situazione alla Commissione, fornendole tutte le pertinenti informazioni circa il fabbisogno di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione.

La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti, adotta i provvedimenti necessari per garantire l'approvvigionamento in prodotti essenziali della regione ultraperiferica in questione, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.

2. Fermi restando i necessari provvedimenti adottati in caso di limitazione del rilascio dei certificati, le autorità competenti applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, previa consultazione delle autorità competenti, ferme restando le disposizioni particolari da adottare per ovviare a difficoltà di rilievo in un determinato settore.

*Articolo 15***Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di certificato**

Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati della regione ultraperiferica in questione o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento dei regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti fissano un quantitativo massimo per domanda di certificato.

Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.

## CAPO VI

**DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

## SEZIONE 1

**DOM***Articolo 16***Rispedizione e riesportazione**

1. Il trasformatore che abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, l'intenzione di esportare, nel quadro di un

commercio regionale, o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001. Le autorità competenti adottano le misure necessarie al fine di garantire che le suddette operazioni non interessino quantitativi superiori ai limiti annui fissati.

I prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento consegnati nei DOM e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili si considerano consumati localmente.

2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.

Le autorità competenti effettuano adeguati controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma e recuperano ove del caso il vantaggio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.

3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001, possono dar luogo ad un'esportazione di commercio regionale o ad una spedizione tradizionale, devono conformarsi, per quanto di ragione, alle condizioni previste dal regime di perfezionamento attivo e dal regime della trasformazione sotto controllo doganale, precisate dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>(1)</sup> e dal regolamento (CEE) n. 2454/93, fatte salve tutte le abituali manipolazioni.

## SEZIONE 2

**Azzorre e Madera***Articolo 17***Rispedizione e riesportazione**

1. Il trasformatore che abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, l'intenzione di esportare, nel quadro di un commercio regionale o tradizionale, o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001. Le autorità competenti adottano le misure necessarie al fine di garantire che le suddette operazioni non interessino quantitativi superiori ai limiti annui fissati.

I prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento consegnati nelle Azzorre o a Madera e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili si considerano consumati localmente.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.



2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.

Le autorità competenti effettuano adeguati controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma e recuperano ove del caso il vantaggio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.

3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001, possono dar luogo ad un'esportazione tradizionale o di commercio regionale o ad una spedizione tradizionale, devono conformarsi, per quanto di ragione, alle condizioni di trasformazione previste dal regime di perfezionamento attivo e dal regime della trasformazione sotto controllo doganale, precisate dal regolamento (CEE) n. 2913/92 e dal regolamento (CEE) n. 2454/93, fatte salve tutte le abituali manipolazioni.

#### Articolo 18

##### Zucchero

Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, lo zucchero C di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento, esportato secondo le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2760/81 della Commissione<sup>(1)</sup> e introdotto ai fini del consumo interno a Madera sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10 beneficia, alle condizioni del presente regolamento, del regime di esonero dai dazi d'importazione entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all'articolo 3.

#### SEZIONE 3

##### Isole Canarie

#### Articolo 19

##### Rispedizione e riesportazione

1. Il trasformatore che abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, l'intenzione di esportare o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi che figurano in allegato. Le autorità competenti adottano le misure necessarie al fine di garantire che le suddette operazioni non interessino quantitativi superiori ai limiti annui fissati.

I prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento consegnati nelle isole Canarie e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili si considerano consumati localmente.

2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i

prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie.

Le autorità competenti effettuano adeguati controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma e recuperano ove del caso il vantaggio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.

3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi indicati all'allegato, possono dar luogo ad un'esportazione tradizionale o ad una spedizione tradizionale, devono conformarsi, per quanto di ragione, alle condizioni di trasformazione previste dal regime di perfezionamento attivo e dal regime della trasformazione sotto controllo doganale, precisate dal regolamento (CEE) n. 2913/92 e dal regolamento (CEE) n. 2454/93, fatte salve tutte le abituali manipolazioni.

#### Articolo 20

##### Riesportazione dei prodotti come tali o condizionati localmente

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, la riesportazione dei prodotti come tali o dei prodotti condizionati oggetto di un condizionamento locale che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento è soggetta alle condizioni seguenti:

- a) la dicitura «Merce esportata in virtù dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1454/2001» deve figurare nella casella 31 del documento amministrativo unico (DAU);
- b) i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un esonero dai dazi d'importazione e che sono oggetto di una riesportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento;
- c) i prodotti di cui al presente punto non possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;
- d) i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che sono oggetto di una riesportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato;
- e) i prodotti di cui al presente punto possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;
- f) se il regolare approvvigionamento delle isole Canarie rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle riesportazioni dei prodotti di cui al presente articolo, le competenti autorità possono stabilire un limite quantitativo atto a garantire il soddisfacimento delle esigenze prioritarie nei settori interessati.

La Spagna comunica immediatamente alla Commissione, prima di metterle in vigore, le misure che intende adottare in applicazione del presente punto e i motivi che le giustificano. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma lasciano impregiudicate le disposizioni particolari che saranno eventualmente adottate per ovviare a difficoltà di rilievo in un dato settore.

<sup>(1)</sup> GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14.

*Articolo 21***Zucchero**

Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, lo zucchero C di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento, esportato secondo le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2670/81 e introdotto ai fini del consumo interno nelle isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 beneficia, alle condizioni del presente regolamento, del regime di esonero dai dazi d'importazione entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all'articolo 3.

## CAPO VII

**COMUNICAZIONI E RELAZIONE***Articolo 22***Comunicazioni**

Le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti dati relativi ai mesi precedenti dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:

- a) i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d'importazione da paesi terzi o di consegna a partire dalla Comunità;
- b) l'importo dell'aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare;
- c) i quantitativi per i quali i certificati non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di certificato;
- d) i quantitativi eventualmente esportati previa trasformazione nel quadro dei quantitativi tradizionali in virtù dei regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;
- e) i quantitativi eventualmente spediti previa trasformazione nel quadro dei quantitativi tradizionali in virtù dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;
- f) i quantitativi eventualmente riesportati tal quali o condizionati localmente in virtù del regolamento (CE) n. 1454/2001;
- g) i quantitativi eventualmente esportati al fine di favorire un commercio regionale in virtù dei regolamenti (CE) n. 1452/2001 e (CE) n. 1453/2001;
- h) i trasferimenti nell'ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;
- i) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.

Tali dati sono forniti sulla base dei certificati utilizzati.

*Articolo 23***Relazione**

Le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale di attuazione di cui rispettivamente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento

(CE) n. 1452/2001, all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2001, relativa all'anno civile precedente.

Tale relazione comprende segnatamente quanto segue:

- a) gli sviluppi socioeconomici e agricoli più significativi;
- b) una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all'attuazione di ciascuna misura seguita da un'analisi di questi dati e, se necessario, una presentazione e un'analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;
- c) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;
- d) una sintesi dei principali problemi emersi nel corso della gestione e attuazione di queste misure;
- e) un esame dei risultati dell'insieme delle misure che tenga conto dei collegamenti reciproci tra di esse;
- f) per il regime specifico di approvvigionamento, alcuni dati e un'analisi relativa all'evoluzione dei prezzi e alla ripercussione del vantaggio in tal modo concesso.

*Articolo 24***Riduzione degli anticipi**

Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi degli articoli 22 e 23 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base forfettaria.

## CAPO VIII

**CONTROLLI E SANZIONI***Articolo 25***Controlli**

1. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione, della spedizione, della riesportazione e della rispedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei certificati presentati a norma dell'articolo 11.

I controlli fisici sono effettuati attenendosi, in quanto compatibili, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio (<sup>1</sup>).

2. Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo differenti.

*Articolo 26***Sanzioni**

1. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l'operatore non rispetti le obbligazioni assunte a norma dell'articolo 9, e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti procedono a quanto segue:

(<sup>1</sup>) GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

- esigono dal titolare del certificato d'importazione, del certificato di esonero o del certificato di aiuto il rimborso del beneficio concesso,
- sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Il beneficio di cui alla lettera a) è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto.

2. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora il titolare di un certificato non effettui la prevista importazione o introduzione, il suo diritto di richiedere certificati è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del certificato di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dalle autorità competenti.

3. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale utilizzazione o dall'annullamento dei certificati rilasciati, ovvero dal recupero del beneficio.

#### CAPO IX

### DISPOSIZIONI NAZIONALI

#### Articolo 27

Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e la sorveglianza in tempo reale dei regimi specifici di approvvigionamento.

Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.

#### CAPO X

### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 28

#### Abrogazione

1. I regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1696/92 e (CE) n. 2790/94 sono abrogati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti al presente regolamento.

2. Gli articoli 1, 2, 2 bis e 3 del regolamento (CE) n. 131/92 e gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1696/92 continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2002.

#### Articolo 29

### Disposizioni transitorie

1. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti possono rilasciare, ad un operatore che ne faccia richiesta e che abbia sollecitato l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9, un certificato alle condizioni previste all'articolo 10, purché la domanda di certificato sia stata presentata conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1.

Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione.

2. I certificati rilasciati a norma dei regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1696/92 e (CE) n. 2790/94 e non integralmente utilizzati prima della scadenza possono venir sostituiti, per i quantitativi residui, secondo le modalità indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero essere annullati, con svincolo della cauzione.

#### Articolo 30

### Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tuttavia:

- il terzo e il quarto comma dell'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2002,
- per i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre e Madera, gli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 27 e 28 si applicano soltanto a decorrere dal 1° luglio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

## ALLEGATO

**Quantità massime annuali di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle isole Canarie****(articolo 9, paragrafo 3 e articolo 19)***(Quantità in chilogrammi o in litri \*)*

Codice NC	Verso la CE	Verso paesi terzi
0402 10	—	54 000
0402 21	64 000	11 000
0402 29	—	33 000
0402 91	3 000	3 000
0402 99	1 000	1 000
0403 10	—	7 000
0403 90	1 000	1 000
0405	6 000	12 000
0406 10	17 000	119 000
0406 30	2 000	5 000
0406 40	2 000	1 000
0406 90	25 000	14 000
0710 21	—	1 000
0710 22	1 000	1 000
0710 30	2 000	1 000
0710 40	1 000	1 000
0710 80	4 000	16 000
0710 90	—	1 000
0711 20	—	1 000
0711 40	—	1 000
0811 90	1 000	1 000
0812 90	3 000	1 000
0813 50	1 000	1 000
1101 00	105 000	1 000
1102 20	13 000	6 000
1102 90	1 000	1 000
1104 19	4 000	1 000
1105 00	—	1 000
1507 90	—	300 000
1514 90 90	—	3 000 000
1601 00	10 000	44 000
1602 41	13 000	1 000
1602 49	16 000	39 000
1602 50	—	50 000
1604 13	2 712 000	2 027 000
1604 14	552 000	18 000
1702 90	675 000	6 000
1704 10	19 000	20 000
1704 90	648 000	293 000
1804 00	—	1 000

*(Quantità in chilogrammi o in litri \*)*

Codice NC	Verso la CE	Verso paesi terzi
1805 00	1 000	45 000
1806 10	4 000	58 000
1806 20	1 000	25 000
1806 31	1 000	4 000
1806 90	30 000	38 000
1901 20	1 140 000	—
1901 90	2 521 000	45 000
1902 11	1 000	2 000
1902 19	1 000	47 000
1902 20	—	1 000
1902 30	1 000	37 000
1903 00	—	1 000
1904 10	3 000	2 000
1904 90	—	1 000
1905 20	—	1 000
1905 30	45 000	132 000
1905 40	1 000	3 000
1905 90	15 000	43 000
2004 10	22 000	1 000
2004 90	4 000	72 000
2005 10	1 000	63 000
2205 20	57 000	1 000
2005 40	2 000	19 000
2005 59	2 000	—
2005 60	34 000	1 000
2005 70	9 000	3 000
2005 80	1 000	5 000
2005 90	20 000	27 000
2006 00	5 000	27 000
2007 10	3 000	2 000
2007 91	3 000	8 000
2007 99	463 000	7 000
2008 19	1 000	1 000
2008 20	18 000	38 000
2008 30	10 000	1 000
2008 50	2 000	1 000
2008 60	1 000	1 000
2008 70	5 000	1 000
2008 92	104 000	12 000
2008 99	224 000	1 000
2009 19	18 000	24 000
2009 30	—	10 000
2009 40	9 000	7 000
2009 60	—	1 071 000
2009 70	2 000	3 000
2009 80	11 000	18 000

*(Quantità in chilogrammi o in litri \*)*

Codice NC	Verso la CE	Verso paesi terzi
2009 90	16 000	12 000
2101 10	5 000	3 000
2101 20	1 000	1 000
2101 30	1 000	—
2102 10	1 000	28 000
2102 20	—	2 000
2102 30	—	3 000
2103 10	—	2 000
2103 20	22 000	35 000
2103 30	1 000	3 000
2103 90	30 000	61 000
2104 10	22 000	193 000
2104 20	1 000	595 000
2105 00	167 000	505 000
2106 10	3 000	28 000
2106 90	8 000	13 000
2202 10	* 5 000 000	* 203 000
2202 90	* 3 000 000	* 799 000
2203 00	* 70 000	* 157 000
2205 10	* 47 000	* 1 000
2205 90	* 17 187 000	* 3 295 000
2208 40	* 47 000	* 43 000
2208 50	* 9 000	* 7 000
2208 90	* 190 000	* 17 000
2209 00	—	* 18 000
2301 20	20 610 000	18 654 000
2309 90	20 000	1 525 000
3002 10	8 000	1 000
3002 20	1 000	1 000
3002 90	1 000	1 000
3004 20	1 000	3 000
3004 50	1 000	—
3004 90	51 000	18 000
3005 10	1 000	2 000
3005 90	2 000	1 000
3203 00	1 000	1 000
3307 49	1 000	14 000
3307 90	7 000	6 000
3401 19	2 000	9 000
3402 13	5 000	—
3402 20	135 000	69 000
3402 90	40 000	62 000
3403 19	7 000	1 000
3405 30	1 000	1 000
3405 40	2 000	6 000
3901 10	195 000	32 000

*(Quantità in chilogrammi o in litri \*)*

Codice NC	Verso la CE	Verso paesi terzi
3901 20	80 000	76 000
3904 21	49 000	180 000
3909 50	2 000	47 000
3912 90	7 000	1 000
3917 21	195 000	11 000
3917 23	20 000	10 000
3917 32	65 000	68 000
3917 39	33 000	2 000
3917 40	270 000	65 000
3919 10	860 000	30 000
3920 10	2 100 000	2 000
3920 20	310 000	8 000
3920 99	340 000	—
3921 90	20 000	70 000
3923 10	49 000	59 000
3923 21	727 000	356 000
3923 29	23 000	72 000
3923 30	180 000	35 000
3923 40	18 000	25 000
3923 90	1 000	13 000
3924 10	6 000	5 000
3924 90	10 000	4 000
3926 90	132 000	198 000
4823 11	1 000	3 000
4823 51	9 000	15 000
4823 59	6 000	3 000

**REGOLAMENTO (CE) N. 21/2002 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 dicembre 2001**

**relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001 recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Le modalità d'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne i regimi d'approvvigionamento specifici dei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), di Madera, delle Azzorre e delle isole Canarie (in seguito denominate regioni ultraperiferiche), per taluni prodotti agricoli, sono fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, è necessario stabilire il bilancio previsionale d'approvvigionamento per i prodotti che beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento. Tale bilancio deve permettere l'interscambiabilità dei quantitativi previsti per taluni dei prodotti considerati.
- (3) Per tener conto delle specificità dei vari prodotti di ogni settore, occorre precisare, se del caso, le modalità di concessione dell'aiuto e di contabilizzazione dei quantitativi per la consegna dei prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 3 dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001.
- (4) Onde permettere una migliore leggibilità dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche, è opportuno raggruppare in un unico regolamento le disposizioni relative ai bilanci e agli aiuti per l'insieme di tali regioni, disposizioni che finora erano disseminate in più regolamenti della Commissione, e abrogare i regolamenti in parola.
- (5) Le misure previste al presente regolamento sono conformi al parere emesso nella riunione congiunta dei comitati di gestione dei cereali, per le carni suine, per le uova e il pollame, per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, per le carni bovine, per gli ovini e i caprini, per i grassi, per lo zucchero, per i prodotti trasformati a base di ortofruttili, per il luppolo, per le sementi e per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I quantitativi del bilancio previsionale d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto:

<sup>(1)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

<sup>(3)</sup> GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

<sup>(4)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.



- a) nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);
- b) nell'allegato II per Madera e le Azzorre;
- c) nell'allegato III per le isole Canarie.

#### Articolo 2

I regolamenti della Commissione (CEE) n. 1725/92 <sup>(1)</sup>, (CEE) n. 1726/92 <sup>(2)</sup>, (CEE) n. 1727/92 <sup>(3)</sup>, (CEE) n. 1912/92 <sup>(4)</sup>, (CEE) n. 1913/92 <sup>(5)</sup>, (CEE) n. 1961/92 <sup>(6)</sup>, (CEE) n. 1962/92 <sup>(7)</sup>, (CEE) n. 1983/92 <sup>(8)</sup>, (CEE) n. 2026/92 <sup>(9)</sup>, (CEE) n. 2027/92 <sup>(10)</sup>, (CEE) n. 2168/92 <sup>(11)</sup>, (CEE) n. 2173/92 <sup>(12)</sup>, (CEE) n. 2177/92 <sup>(13)</sup>, (CEE) n. 2219/92 <sup>(14)</sup>, (CEE) n. 2224/92 <sup>(15)</sup>, (CEE) n. 2225/92 <sup>(16)</sup>, (CEE) n. 2254/92 <sup>(17)</sup>, (CEE) n. 2255/92 <sup>(18)</sup>, (CEE) n. 2257/92 <sup>(19)</sup>, (CEE) n. 2312/92 <sup>(20)</sup>, (CEE) n. 2547/92 <sup>(21)</sup>, (CEE) n. 2826/92 <sup>(22)</sup>, (CEE) n. 2989/92 <sup>(23)</sup>, (CEE) n. 2999/92 <sup>(24)</sup>, (CEE) n. 1148/93 <sup>(25)</sup>, (CE) n. 2940/94 <sup>(26)</sup>, (CE) n. 2993/94 <sup>(27)</sup>, (CE) n. 3010/94 <sup>(28)</sup>, (CE) n. 1487/95 <sup>(29)</sup>, (CE) n. 1797/95 <sup>(30)</sup>, (CE) n. 1261/96 <sup>(31)</sup>, (CE) n. 1771/96 <sup>(32)</sup>, (CE) n. 1772/96 <sup>(33)</sup> e (CE) n. 28/97 <sup>(34)</sup> sono abrogati.

Nel regolamento (CE) n. 1524/98, sono soppressi il capitolo I e l'allegato I.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

<sup>(1)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 95.  
<sup>(2)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 99.  
<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 101.  
<sup>(4)</sup> GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 31.  
<sup>(5)</sup> GU L 192 dell'11.7.1992, pag. 35.  
<sup>(6)</sup> GU L 197 del 16.7.1992, pag. 44.  
<sup>(7)</sup> GU L 197 del 16.7.1992, pag. 45.  
<sup>(8)</sup> GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.  
<sup>(9)</sup> GU L 207 del 23.7.1992, pag. 18.  
<sup>(10)</sup> GU L 207 del 23.7.1992, pag. 21.  
<sup>(11)</sup> GU L 217 del 31.7.1992, pag. 44.  
<sup>(12)</sup> GU L 217 del 31.7.1992, pag. 56.  
<sup>(13)</sup> GU L 217 del 31.7.1992, pag. 71.  
<sup>(14)</sup> GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 75.  
<sup>(15)</sup> GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 89.  
<sup>(16)</sup> GU L 218 dell'1.8.1992, pag. 91.  
<sup>(17)</sup> GU L 219 del 4.8.1992, pag. 34.  
<sup>(18)</sup> GU L 219 del 4.8.1992, pag. 37.  
<sup>(19)</sup> GU L 219 del 4.8.1992, pag. 44.  
<sup>(20)</sup> GU L 222 del 7.8.1992, pag. 32.  
<sup>(21)</sup> GU L 254 dell'1.9.1992, pag. 72.  
<sup>(22)</sup> GU L 285 del 30.9.1992, pag. 10.  
<sup>(23)</sup> GU L 300 del 16.10.1992, pag. 12.  
<sup>(24)</sup> GU L 301 del 17.10.1992, pag. 7.  
<sup>(25)</sup> GU L 116 del 12.5.1993, pag. 15.  
<sup>(26)</sup> GU L 310 del 3.12.1994, pag. 15.  
<sup>(27)</sup> GU L 316 del 9.12.1994, pag. 11.  
<sup>(28)</sup> GU L 320 del 13.12.1994, pag. 5.  
<sup>(29)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 63.  
<sup>(30)</sup> GU L 174 del 26.7.1995, pag. 17.  
<sup>(31)</sup> GU L 163 del 2.7.1996, pag. 15.  
<sup>(32)</sup> GU L 232 del 13.9.1996, pag. 11.  
<sup>(33)</sup> GU L 232 del 13.9.1996, pag. 13.  
<sup>(34)</sup> GU L 6 del 10.1.1997, pag. 15.

## ALLEGATO I

## DOM

## Parte 1

*Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Frumento tenero	1001 90	Guadalupa	40 000	42
		Guiana	100	52
		Martinica	2 000	42
		Riunione	33 000	48
		Totale	75 100	
Orzo	1003 00	Guadalupa	200	42
		Guiana	200	52
		Martinica	2 000	42
		Riunione	20 000	48
		Totale	22 400	
Granturco	1005 90	Guadalupa	14 000	42
		Guiana	1 500	52
		Martinica	18 000	42
		Riunione	110 000	48
		Totale	143 500	
Semole e semolini di frumento duro	1103 11	Martinica	700	42
		Totale	700	
Malto	1107 10	Riunione	3 000	48
		Totale	3 000	
Avena	1004 00	Totale	0	42
Prodotti destinati all'alimentazione animale	2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51	Guiana	2 500	52
		Totale	2 500	
Prodotti destinati all'alimentazione animale	2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53	Guiana	3	52
		Totale	3	

I prodotti che figurano in questa parte sono sostituibili tra di loro al 100 % all'interno di un medesimo dipartimento.



Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri, destinati alla trasformazione:				
— succhi di arancia	ex 2009 11 11, ex 2009 11 19, ex 2009 19 11, ex 2009 19 19			
		Totale	50	369,9
— succhi di pompelmo o di pomelo	ex 2009 20 11, ex 2009 20 19			
— succhi di uva	ex 2009 60 11, ex 2009 60 19, ex 2009 60 51, ex 2009 60 71			
— succhi di mela	ex 2009 70 11, ex 2009 70 19			
— succhi di pere	ex 2009 80 11, ex 2009 80 19			
— succhi di altre frutta, escluse le frutta tropicali	ex 2009 80 35, ex 2009 80 38			
— miscugli di succhi di mela e di succhi di pera	ex 2009 90 11, ex 2009 90 19			
— altri miscugli, escluse le frutta tropicali	ex 2009 90 21, ex 2009 90 29			
		Totale	0	399,6

#### Parte 4

##### Luppolo

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Luppolo	1210 1302 13 00	Guadalupa Martinica Riunione		
		Totale	0	120,8

#### Parte 5

##### Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Patate da semina	0701 10 00	Riunione	200	
		Totale	200	54,3

**Parte 6***Settore delle carni bovine*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (numero di animali)	Aiuto (EUR/capo)
Cavalli riproduttori	0101 11 00	Totale	1	930
Animali vivi della specie bovina:				
— bovini riproduttori <sup>(1)</sup>	ex 0102 10 00	Totale	400	930
— bovini destinati all'ingrasso <sup>(2)</sup>	ex 0102 90	Totale	100	

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

<sup>(2)</sup> Unicamente d'origine paesi terzi.

**Parte 7***Settore delle carni suine*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (numero di animali)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina <sup>(1)</sup>				
— animali maschi	0103 10 00	Totale	75	380
— animali femmine	0103 10 00	Totale	15	440

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

**Parte 8***Uova, pollame, conigli*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Dipartimento	Quantitativo (numero di animali, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzi)
Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione ( <sup>1</sup> )	ex 0105 11	Riunione	85 000	
		Totale	85 000	0,30
Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione ( <sup>1</sup> )	ex 0407 00 19			
		Totale	0	0,24
Riproduttori — conigli: — conigli riproduttori	ex 0106 00 10	Riunione	500	
		Guiana	30	
		Totale	530	60

(<sup>1</sup>) Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

**Parte 9***Ovini, caprini*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codici NC	Dipartimento	Quantitativo (in tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori delle specie ovina e caprina: — animali maschi	0104 10 10 0104 20 10			
		Totale	20	530
— animali femmine	0104 10 10 0104 20 10			
		Totale	250	205

## ALLEGATO II

## MADERA — AZZORRE

## Parte 1

*Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

## MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Frumento tenero panificabile <sup>(1)</sup>	1001 90 99	17 000	37
Frumento duro <sup>(1)</sup>	1001 10 00	3 000	37
Orzo <sup>(1)</sup>	1003 00 90	1 000	37
Granturco <sup>(1)</sup>	1005 90 00	35 000	37
Semolino di granturco <sup>(1)</sup>	1103 13	600	37
Segala <sup>(1)</sup>	1002	2 500	37
Malto <sup>(1)</sup>	1107 10	2 200	37
Panelli di soia	2304	8 000	25
Erba medica disidratata	1214	3 600	25

<sup>(1)</sup> I prodotti che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

## AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Frumento tenero panificabile <sup>(1)</sup>	1001 90 99	25 000	41
Frumento duro <sup>(1)</sup>	1001 10 00	500	41
Orzo <sup>(1)</sup>	1003 00 90	22 000	41
Granturco <sup>(1)</sup>	1005 90 00	100 000	41
Segala <sup>(1)</sup>	1002		41
Malto <sup>(1)</sup>	1107 10	800	41
Fave di soia	1201 00 90	17 000	25
Semi di girasole	1206 00 99	3 400	25

<sup>(1)</sup> I prodotti che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

**Parte 2**

## Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

## MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Riso lavorato	1006 30	4 000	( <sup>1</sup> )

(<sup>1</sup>) L'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

## AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Riso lavorato	1006 30	2 000	( <sup>1</sup> )

(<sup>1</sup>) L'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

**Parte 3**

## Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

## MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Oli vegetali (escluso olio d'oliva):			
— oli vegetali	da 1507 a 1516 ( <sup>1</sup> )	1 900	25
Oli d'oliva:			
— olio d'oliva vergine	1509 10 90	0	10
— olio d'oliva	1509 90 00	0	10

(<sup>1</sup>) Esclusi 1509 e 1510.

## AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Oli d'oliva:			
— olio d'oliva vergine	1509 10 90	} 400	} 10
— oppure	o		
— olio d'oliva	1509 90 00		

Fatta salva una revisione in corso di esercizio di detto bilancio, i rispettivi quantitativi fissati per l'uno o l'altro tipo di olio possono essere superati nel limite del 20 % sempreché sia rispettato il quantitativo globale.



## Parte 4

## Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

## MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta, diverse dagli agrumi	2007 99	100	389,9
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:			
— ananassi	2008 20		176,0
— pere	2008 40		181,5
— ciliegie	2008 60		343,0
— pesche	2008 70		192,4
— altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19			
— miscugli	2008 92		189,2
— diverse dai cuori di palma e miscugli	2008 99	400	222,0
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
— succhi destinati alla trasformazione	ex 2009	100	384,75

## AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
— succhi destinati alla trasformazione	ex 2009	100	384,75

**Parte 5***Luppolo*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

## MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Luppolo	1210	0	120,8

## AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Luppolo	1210	0	120,8

**Parte 6***Zucchero*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

## MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)
Zuccheri	1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)	6 000	( <sup>1</sup> )

(<sup>1</sup>) Per lo zucchero bianco l'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva.

Per lo zucchero greggio l'importo dell'aiuto è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo dell'aiuto è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

## AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/100 kg)
Zucchero greggio di canna	1701 12 10	6 500	( <sup>1</sup> )

(<sup>1</sup>) Il 92 % dell'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione seguente. Se la resa di zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato applicando l'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

**Parte 7***Sementi*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

## MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Patate da semina	0701 10 00	2 000	42,26

## AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Granturco destinato alla semina	1005 10	150	25

**Parte 8***Settore delle carni bovine*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

## MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
Animali vivi della specie bovina:			
— riproduttori di razza pura della specie bovina	0102 10 00	160	564
— bovini destinati all'ingrasso	ex 0102 90	1 000	200
Carni:			
— carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate	0201	4 000	
	0201 10 00 9110 <sup>(1)</sup>		430
	0201 10 00 9120		145
	0201 10 00 9130 <sup>(1)</sup>		565
	0201 10 00 9140		205
	0201 20 20 9110 <sup>(1)</sup>		565
	0201 20 20 9120		205
	0201 20 30 9110 <sup>(1)</sup>		430
	0201 20 30 9120		145
	0201 20 50 9110 <sup>(1)</sup>		715
	0201 20 50 9120		260
	0201 20 50 9130 <sup>(1)</sup>		430
	0201 20 50 9140		145
	0201 20 90 9700		145
	0201 30 00 9100 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>		1 020
	0201 30 00 9120 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>		625
	0201 30 00 9060 <sup>(6)</sup>		205

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
— carni di animali della specie bovina domestica, congelate	0202	1 800	
	0202 10 00 9100		145
	0202 10 00 9900		205
	0202 20 10 9000		205
	0202 20 30 9000		145
	0202 20 50 9100		260
	0202 20 50 9900		145
	0202 20 90 9100		145
	0202 30 90 9200 <sup>(6)</sup>		205

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

### Parte 9

#### *Latte e prodotti lattiero-caseari*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

#### MADERA

#### Bilancio previsionale di approvvigionamento

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	0401	12 000
Latte scremato in polvere	ex 0402	500
Latte intero in polvere	ex 0402	500
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere	0405 00	1 000
Formaggi	0406	1 500

Aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il periodo di commercializzazione dal 1° gennaio al 31 dicembre

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,048
– – altri	0401 10 90 9000		2,048
– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % ed inferiore o uguale al 6 %:			
– – inferiore o uguale al 3 %:			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,048
– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,165
– – – altri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,048
– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,165
– – superiore al 3 %:			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 20 91 9000		4,005
– – – altri	0401 20 99 9000		4,005
– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
– – inferiore o uguale al 21 %:			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		9,24
– superiore al 17 %	0401 30 11 9700		13,88
– – – altri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– superiore al 17 %	0401 30 19 9700		13,88
– – superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100		33,72
– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400		52,67
– superiore al 39 %	0401 30 31 9700		58,08
– – – altri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 9100		33,72
– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 9400		52,67
– superiore al 39 %	0401 30 39 9700		58,08
– – superiore al 45 %			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 9100		66,19
– superiore al 68 %	0401 30 91 9500		97,28
– – – altri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 9100		66,19
– superiore al 68 %	0401 30 99 9500		97,28
Latte e crema di latte, concentrati o addizionati di zucchero o di altri dolcificanti <sup>(1)</sup>			
Latte scremato in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0402 10 11 9000 0402 10 19 9000	( <sup>2</sup> )	20,00
Latte intero in polvere avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %	0402 21 11 9900 0402 21 19 9900	( <sup>2</sup> )	68,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 9200	( <sup>2</sup> )	20,00
- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 9300	( <sup>2</sup> )	59,84
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 9500	( <sup>2</sup> )	63,17
- superiore al 25 %	0402 21 11 9900	( <sup>2</sup> )	68,00
----- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 27 %:			
- inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 9300	( <sup>2</sup> )	59,84
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 9500	( <sup>2</sup> )	63,17
- superiore al 25 %	0402 21 19 9900	( <sup>2</sup> )	68,00
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
- Burro:			
-- avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %:			
--- Burro naturale:			
----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %	0405 10 11 9500		156,10
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 11 9700		160,00
----- altro:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %	0405 10 19 9500		156,10
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 19 9700		160,00
--- Burro ricombinato:			
----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %	0405 10 30 9100		156,10
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 30 9300		160,00
----- altro:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 30 9700		160,00
--- Burro di siero di latte:			
----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 50 9300		160,00
----- altro:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ma inferiore all'82 %	0405 10 50 9500		156,10
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 50 9700		160,00
-- altro	0405 10 90 9000		165,86
- Paste da spalmare lattiere:			
-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 75 % ed inferiore all'80 %:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- superiore al 75 % ed inferiore al 78 %	0405 20 90 9500		146,35
----- uguale o superiore al 78 %	0405 20 90 9700		152,20
- altre:			
-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 99,3 % ed aventi tenore, in peso, di acqua inferiore o uguale allo 0,5 %	0405 90 10 9000		203,30
-- altre	0405 90 90 9000		160,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)		
Formaggi e latticini <sup>(1)</sup> :					
--- Edam	0406 90 23 9900	47	40	( <sup>3</sup> )	88,33
--- Tilsit	0406 90 25 9900	47	45	( <sup>3</sup> )	87,38
----- Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsø:					
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	0406 90 76 9300	50	45	( <sup>3</sup> )	82,43
----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	0406 90 76 9400	44	45	( <sup>3</sup> )	92,33
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 %	0406 90 76 9500	46	55	( <sup>3</sup> )	87,08
----- Gouda:					
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	0406 90 78 9100	50	20	( <sup>3</sup> )	86,92
----- aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	0406 90 78 9300	45	48	( <sup>3</sup> )	90,08
----- altri	0406 90 78 9500	45	55	( <sup>3</sup> )	88,70
----- Esrom, Italico, Kernham, Saint-nectaire, Saint-Paulin, Taleggio	0406 90 79 9900	56	40	( <sup>3</sup> )	73,33
----- Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	0406 90 81 9900	44	44	( <sup>3</sup> )	92,33
----- superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 %:					
----- Formaggi ottenuti da siero di latte	0406 90 86 9100				—
----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 5 %	0406 90 86 9200	52		( <sup>3</sup> )	86,90
----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	0406 90 86 9300	51	5	( <sup>3</sup> )	87,82
----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	0406 90 86 9400	47	19	( <sup>3</sup> )	92,33
----- uguale o superiore al 39 %	0406 90 86 9900	40	39	( <sup>3</sup> )	100,22
----- superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %:					
----- Formaggi ottenuti da siero di latte diversi da Manouri	0406 90 87 9100				—
----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 5 %	0406 90 87 9200	60		( <sup>3</sup> )	72,41
----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	0406 90 87 9300	55	5	( <sup>3</sup> )	80,66
----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	0406 90 87 9400	53	19	( <sup>3</sup> )	81,88
----- uguale o superiore al 40 %:					
----- Idiazabal, Manchego e Roncal fabbricati esclusivamente con latte di pecora	0406 90 87 9951	45	45	( <sup>3</sup> )	90,68
----- Maasdam	0406 90 87 9971	45	45	( <sup>3</sup> )	90,68
----- Manouri	0406 90 87 9972	43	53	( <sup>3</sup> )	38,79
----- Hushallsost	0406 90 87 9973	46	45	( <sup>3</sup> )	89,03
----- Murukoloinen	0406 90 87 9974	41	50	( <sup>3</sup> )	96,21
----- altri	0406 90 87 9979	47	40	( <sup>3</sup> )	88,33

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)		
----- superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %:					
----- Formaggi ottenuti da siero di latte	0406 90 88 9100				—
----- altri:					
----- altri:					
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	0406 90 88 9300	60	10	( <sup>3</sup> )	70,98

(<sup>1</sup>) Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto  $\times$  6,38) nella sostanza secca non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore di acqua, in peso, è superiore al 5 %, non viene concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(<sup>2</sup>) L'aiuto applicabile ai formaggi in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, previa deduzione del peso del liquido.

(<sup>3</sup>) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono o se non sono state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

## Parte 10

### Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

### MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
Riproduttori di razza pura della specie suina ( <sup>1</sup> ):	0103 10 00		
— animali maschi		10	483
— animali femmine		60	423
Carni degli animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:	ex 0203	2 200	
— in carcasse o mezzene	0203 11 10 9000		66
— prosciutti e loro pezzi	0203 12 11 9100		99
— spalle e loro pezzi	0203 12 19 9100		66
— parti anteriori e loro pezzi	0203 19 11 9100		66
— lombate e loro pezzi	0203 19 13 9100		99



Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 19 15 9100		66
— altre: disossate	0203 19 55 9110		112
— altre: disossate	0203 19 55 9310		112
— in carcasse o mezzene	0203 11 10 9000		66
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		99
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		66
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		66
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		99
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		66
— altre: disossate	0203 29 55 9110		112

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii e piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

#### AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori di razza pura della specie suina ( <sup>1</sup> ):	0103 10 00		
— animali maschi		35	483
— animali femmine		400	423

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

#### Parte 11

##### Uova, pollame

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

#### MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:			
— pulcini da moltiplicazione e da riproduzione ( <sup>1</sup> )	ex 0105 11	0	0,050
— uova da cova destinate alla produzione di pulcini da moltiplicazione o da riproduzione	ex 0407 00 19	0	0,036

(<sup>1</sup>) Conformemente alla definizione che figura all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

## AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, pezzi)	Aiuto (in EUR/capo, pezzo)
Riproduttori:			
— pulcini <sup>(1)</sup>	ex 0105 11	20 000	0,130
— uova da cova <sup>(1)</sup>	ex 0407 00 19	1 000 000	0,036

<sup>(1)</sup> Conformemente alla definizione che figura all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio.

**Parte 12***Ovini, caprini*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

## MADERA

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori ovini e caprini:			
— animali maschi <sup>(1)</sup>	0104 10 10 0104 20 10	1	380
— animali femmine <sup>(2)</sup>	0104 10 10 0104 20 10	18	110

<sup>(1)</sup> Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

<sup>(2)</sup> Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

## AZZORRE

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali)	Aiuto (in EUR/capo)
Riproduttori ovini e caprini:			
— animali maschi <sup>(1)</sup>	0104 10 10 0104 20 10	40	380
— animali femmine <sup>(2)</sup>	0104 10 10 0104 20 10	259	110

<sup>(1)</sup> Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

<sup>(2)</sup> Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

## ALLEGATO III

## ISOLE CANARIE

## Parte 1

*Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Grano tenero <sup>(1)</sup>	1001 90 99	125 000	37
Orzo <sup>(1)</sup>	1003 00 90	20 000	37
Avena <sup>(1)</sup>	1004 00 00	5 000	37
Granturco <sup>(1)</sup>	1005 90 00	175 000	37
Semole di frumento (grano) duro <sup>(1)</sup>	1103 11 10	5 500	37
Semole di granturco <sup>(1)</sup>	1103 13	3 500	37
Malto <sup>(1)</sup>	1107	16 500	37
Glucosio <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>	1702 30 1702 40	1 300	37
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione di soia, olio di soia	2304 00	40 000	25
Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	1214 10 00	40 000	25

<sup>(1)</sup> I prodotti che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

<sup>(2)</sup> Diversi dai prodotti dei codici NC 1702 30 10 e 1702 40 10.

## Parte 2

## Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (EUR/tonnellata)
Riso	1006 30	13 000	<sup>(1)</sup>
Rotture di riso	1006 40	1 600	<sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> L'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nel quadro di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

<sup>(2)</sup> L'importo dell'aiuto a favore delle rotture di riso è pari al 22 % dell'importo dell'aiuto applicabile al riso lavorato.

**Parte 3***Oli vegetali*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantità (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Oli vegetali (olio d'oliva escluso):			
— oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento)	da 1507 a 1516 <sup>(1)</sup>	20 000	25
— oli vegetali (consumo diretto)	da 1507 a 1516 <sup>(1)</sup>	9 000	25
Olio d'oliva:			
— olio d'oliva vergine	1509 10 90	550	10
— olio d'oliva	1509 90 00	9 600	10
— olio di sansa d'oliva	1510 00 90	400	10

<sup>(1)</sup> Esclusi 1509 e 1510.

Fatta salva una revisione in corso d'esercizio del bilancio in parola, i rispettivi quantitativi fissati per l'uno o l'altro tipo di olio di oliva possono essere superati nel limite del 20 % sempreché sia rispettato il quantitativo globale.

**Parte 4***Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
— preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi	2007 99	4 250 <sup>(1)</sup>	389,9
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:			
— ananassi	2008 20	3 200	176,0
— agrumi	2008 30	350	206,3
— pere	2008 40	2 700 <sup>(2)</sup>	181,5
— albicocche	2008 50	100	210,3
— pesche	2008 70	7 000	192,4
— fragole	2008 80	400 <sup>(3)</sup>	226,7
— altre, compresi i miscugli esclusi quelli del codice NC 2008 19			
— miscugli	2008 92	2 200 <sup>(4)</sup>	189,2
— altri	2008 99	900	222,0

<sup>(1)</sup> Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

<sup>(2)</sup> Di cui 1 700 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

<sup>(3)</sup> Di cui 350 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

<sup>(4)</sup> Di cui 550 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

**Parte 5***Luppolo*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Luppolo	1210	40	120,8

**Parte 6***Zuccheri*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (in tonnellate di zucchero bianco)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Zuccheri	1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)	61 000	( <sup>1</sup> )

(<sup>1</sup>) Per lo zucchero bianco l'importo dell'aiuto è pari all'ultimo importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nel quadro della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nel quadro della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva.

Per lo zucchero greggio l'importo dell'aiuto è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adattato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo dell'aiuto è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

**Parte 7***Sementi*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)	Aiuto (in EUR/tonnellata)
Patate da semina	0701 10 00	9 000	42,2

**Parte 8***Settore delle carni bovine*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
Animali vivi della specie bovina:			
— riproduttori di razza pura della specie bovina	0102 10 00	3 200	648
Carni:			
— carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate	0201	20 000	
	0201 10 00 9110 <sup>(1)</sup>		430
	0201 10 00 9120		145
	0201 10 00 9130 <sup>(1)</sup>		565
	0201 10 00 9140		205
	0201 20 20 9110 <sup>(1)</sup>		565
	0201 20 20 9120		205
	0201 20 30 9110 <sup>(1)</sup>		430
	0201 20 30 9120		145
	0201 20 50 9110 <sup>(1)</sup>		715
	0201 20 50 9120		260
	0201 20 50 9130 <sup>(1)</sup>		430
	0201 20 50 9140		145
	0201 20 90 9700		145
	0201 30 00 9100 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>		1 020
	0201 30 00 9120 <sup>(2)</sup> <sup>(6)</sup>		625
	0201 30 00 9060 <sup>(6)</sup>		205
— carni di animali della specie bovina domestica, congelate	0202	16 500	
	0202 10 00 9100		145
	0202 10 00 9900		205
	0202 20 10 9000		205
	0202 20 30 9000		145
	0202 20 50 9100		260
	0202 20 50 9900		145
	0202 20 90 9100		145
	0202 30 90 9200 <sup>(6)</sup>		205

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87, modificato.

**Parte 9***Latte e prodotti lattiero-caseari*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

## Bilancio previsionale di approvvigionamento

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (tonnellate)
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (consumo diretto)	0401	105 000
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (consumo industriale)	0401	1 300
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (consumo diretto)	0402	12 000
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (consumo industriale)	0402	17 000
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (consumo diretto)	0405	4 000
Formaggi (consumo diretto)	0406	15 000
	0406 30	
	0406 90 23	
	0406 90 25	
	0406 90 27	
	0406 90 76	
	0406 90 78	
	0406 90 79	
	0406 90 81	
	0406 90 86	
0406 90 87	1 900	
0406 90 88		
Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse (consumo industriale)	1901 90 99	3 000
Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse proveniente dal latte, ecc.	2106 90 92	180

Se, per un determinato prodotto, nel bilancio previsionale sono fissati due quantitativi, rispettivamente per il consumo diretto e per la trasformazione o il condizionamento, una modifica della ripartizione fra i due impieghi predetti è possibile nel limite del 20 % del totale dei quantitativi fissati per tale prodotto.

Aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per il periodo di commercializzazione dal 1° gennaio al 31 dicembre.

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1 %:			
– – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 10 10 9000		2,048
– – altri	0401 10 90 9000		2,048
– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1 % e inferiore o uguale al 6 %:			
– – inferiore o uguale al 3 %:			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 11 9100		2,048
– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 11 9500		3,165
– – – altri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %	0401 20 19 9100		2,048
– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 %	0401 20 19 9500		3,165
– – superiore al 3 %:			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri	0401 20 91 9000		4,005
– – – altri	0401 20 99 9000		4,005
– aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6 %:			
– – inferiore o uguale al 21 %:			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– superiore al 10 % e inferiore o uguale al 17 %	0401 30 11 9400		9,24
– superiore al 17 %	0401 30 11 9700		13,88
– – – altri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– superiore al 17 %	0401 30 19 9700		13,88
– – superiore al 21 % e inferiore o uguale al 45 %			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 31 9100		33,72
– superiore al 35 % ma inferiore o uguale al 39 %	0401 30 31 9400		52,67
– superiore al 39 %	0401 30 31 9700		58,08
– – – altri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– inferiore o uguale al 35 %	0401 30 39 9100		33,72
– superiore al 35 % e inferiore o uguale al 39 %	0401 30 39 9400		52,67
– superiore al 39 %	0401 30 39 9700		58,08
– – superiore al 45 %			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– inferiore o uguale al 68 %	0401 30 91 9100		66,19
– superiore al 68 %	0401 30 91 9500		97,28
– – – altri:			
– aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
– inferiore o uguale al 68 %	0401 30 99 9100		66,19
– superiore al 68 %	0401 30 99 9500		97,28
Latte e crema di latte, concentrati con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: <sup>(1)</sup> :			
– in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % <sup>(2)</sup> :			
– – senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:			
– – – in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 11 9000	<sup>(3)</sup>	20,00
– – – altri:	0402 10 19 9000	<sup>(3)</sup>	20,00
– – altri:			



(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 10 91 9000	(4)	0,2000
--- altri	0402 10 99 9000	(4)	0,2000
- in polvere, in granuli o in altre forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'1,5 % (2):			
-- senza aggiunti di zuccheri o di altri dolcificanti:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale all'11 %	0402 21 11 9200	(3)	20,00
- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 21 11 9300	(3)	59,84
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 11 9500	(3)	59,84
- superiore al 25 %	0402 21 11 9900	(3)	68,00
---- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'11 %	0402 21 17 9000	(3)	20,00
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'11 % e inferiore o uguale al 27 %:			
- inferiore o uguale al 17 %	0402 21 19 9300	(3)	59,84
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 21 19 9500	(3)	63,17
- superiore al 25 %	0402 21 19 9900	(3)	68,00
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 28 %	0402 21 91 9100	(3)	68,45
- superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %	0402 21 91 9200	(3)	69,01
- superiore al 29 % e inferiore o uguale al 45 %	0402 21 91 9350	(3)	69,68
- superiore al 45 %	0402 21 91 9500	(3)	76,24
---- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 28 %	0402 21 99 9100	(3)	68,45
- superiore al 28 % e inferiore o uguale al 29 %	0402 21 99 9200	(3)	69,01
- superiore al 29 % e inferiore o uguale al 41 %	0402 21 99 9300	(3)	69,68
- superiore al 41 % e inferiore o uguale al 45 %	0402 21 99 9400	(3)	74,46
- superiore al 45 % e inferiore o uguale al 59 %	0402 21 99 9500	(3)	76,24
- superiore al 59 % e inferiore o uguale al 69 %	0402 21 99 9600	(3)	82,71
- superiore al 69 % e inferiore o uguale al 79 %	0402 21 99 9700	(3)	86,29
- superiore al 79 %	0402 21 99 9900	(3)	90,51
-- altri:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 27 %:			
---- altri:			
----- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale all'11 %	0402 29 15 9200	(4)	0,2000
- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 29 15 9300	(4)	0,5986
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 29 15 9500	(4)	0,6319

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
- superiore al 25 %	0402 29 15 9900	(4)	0,6800
----- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 17 %	0402 29 19 9300	(4)	0,5986
- superiore al 17 % e inferiore o uguale al 25 %	0402 29 19 9500	(4)	0,6319
- superiore al 25 %	0402 29 19 9900	(4)	0,6800
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 27 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg	0402 29 91 9000	(4)	0,6845
---- altri:			
- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 41 %	0402 29 99 9100	(4)	0,6845
- superiore al 41 %	0402 29 99 9500	(4)	0,7446
- altri:			
-- senza aggiunti di zuccheri o di altri dolcificanti:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'8 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 7,4 %	0402 91 11 9370	(3)	6,670
---- altri:			
- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
- inferiore o uguale al 3 %	0402 91 19 9310	(3)	4,50
- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse al 7,4 %	0402 91 19 9370	(3)	6,670
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all'8 % e inferiore o uguale al 10 %:			
--- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 31 9300	(3)	7,900
---- altri:			
- aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 91 39 9300	(3)	7,900
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 10 % e inferiore o uguale al 45 %:			
---- altri	0402 91 99 9000	(3)	36,61
-- altri:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 9,5 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
----- aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 %	0402 99 11 9350	(4)	0,1700
---- altri:			
----- aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso e aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 6,9 %	0402 99 19 9350	(4)	0,1700
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 9,5 % e inferiore o uguale al 45 %:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 21 %:			
----- aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 %	0402 99 31 9150	(4)	0,1780
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 21 % e inferiore o uguale al 39 %	0402 99 31 9300	(4)	0,2191

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Note	Ammontare degli aiuti
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 39 %	0402 99 31 9500	(4)	0,3775
----- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore al 21 %, aventi tenore di saccarosio uguale o superiore al 40 % in peso, aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore al 15 % in peso	0402 99 39 9150	(4)	0,1780
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:			
- Burro:			
-- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale all'85 %:			
--- Burro naturale:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %	0405 10 11 9500		156,10
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 11 9700		160,00
----- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %	0405 10 19 9500		156,10
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 19 9700		160,00
--- Burro ricombinato:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %	0405 10 30 9100		156,10
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 30 9300		160,00
----- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 30 9700		160,00
--- Burro di siero di latte:			
---- in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 50 9300		160,00
----- altri:			
----- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
----- uguale o superiore all'80 % ed inferiore all'82 %	0405 10 50 9500		156,10
----- uguale o superiore all'82 %	0405 10 50 9700		160,00
-- altri	0405 10 90 9000		165,86
- Paste da spalmare lattiere:			
-- aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 75 % ed inferiore all'80 %:			
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse:			
---- superiore al 75 % ed inferiore al 78 %	0405 20 90 9500		146,35
---- uguale o superiore al 78 %	0405 20 90 9700		152,20
- altri:			
-- aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 99,3 % e tenore d'acqua, in peso, inferiore o uguale allo 0,5 %	0405 90 10 9000		203,30
-- altri	0405 90 90 9000		160,00

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)		
Formaggi e latticini <sup>(5)</sup> :					
- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere <sup>(6)</sup> :					
-- altri:					
--- aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore al 36 % e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:					
---- inferiore o uguale al 48 %:					
----- aventi tenore, in peso, della sostanza secca:					
----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 % e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 20 %	0406 30 31 9710	60		<sup>(5)</sup>	12,33
----- uguale o superiore al 20 %	0406 30 31 9730	60	20	<sup>(5)</sup>	18,09
----- uguale o superiore al 43 % e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 20 %	0406 30 31 9910	57		<sup>(5)</sup>	12,33
----- uguale o superiore al 20 % ed inferiore al 40 %	0406 30 31 9930	57	20	<sup>(5)</sup>	18,09
----- uguale o superiore al 40 %	0406 30 31 9950	57	40	<sup>(5)</sup>	26,31
---- superiore al 48 %:					
----- e aventi tenore, in peso, della sostanza secca:					
----- uguale o superiore al 40 % ed inferiore al 43 %	0406 30 39 9500	60	48	<sup>(5)</sup>	18,09
----- uguale o superiore al 43 % ed inferiore al 46 %	0406 30 39 9700	57	48	<sup>(5)</sup>	26,31
----- uguale o superiore al 46 % e aventi tenore di materie grasse in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 55 %	0406 30 39 9930	54	48	<sup>(5)</sup>	26,31
----- uguale o superiore al 55 %	0406 30 39 9950	54	55	<sup>(5)</sup>	29,75
--- aventi tenore in peso di materie grasse superiore al 36 %	0406 30 90 9000	54	79	<sup>(5)</sup>	31,21
--- Edam	0406 90 23 9900	47	40	<sup>(5)</sup>	88,33
--- Tilsit	0406 90 25 9900	47	45	<sup>(5)</sup>	87,38
--- Butterkäse	0406 90 27 9900	52	45	<sup>(5)</sup>	79,14
----- Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe:					
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 45 % ed inferiore al 55 %:					
----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 50 % ed inferiore al 56 %	0406 90 76 9300	50	45	<sup>(5)</sup>	82,43
----- aventi tenore in peso di sostanza secca uguale o superiore al 56 %	0406 90 76 9400	46	55	<sup>(5)</sup>	92,33

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)		
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 55 % ----- Gouda:	0406 90 76 9500	46	55	( <sup>5</sup> )	87,08
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, inferiore al 48 %	0406 90 78 9100	50	20	( <sup>5</sup> )	86,92
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore al 48 % ed inferiore al 55 %	0406 90 78 9300	45	48	( <sup>5</sup> )	90,08
----- altri	0406 90 78 9500	45	55	( <sup>5</sup> )	88,70
----- Esrom, italico, kernhem, Saint-nectaire, Saint-paulin, taleggio	0406 90 79 9900	56	40	( <sup>5</sup> )	73,33
----- Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey ----- superiore al 47 % e inferiore o uguale al 52 %:	0406 90 81 9900	44	45	( <sup>5</sup> )	92,33
----- Formaggi ottenuti da siero di latte	0406 90 86 9100				—
----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 5 %	0406 90 86 9200	52		( <sup>5</sup> )	86,90
----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	0406 90 86 9300	51	5	( <sup>5</sup> )	87,82
----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 39 %	0406 90 86 9400	47	19	( <sup>5</sup> )	92,33
----- uguale o superiore al 39 %	0406 90 86 9900	40	39	( <sup>5</sup> )	100,22
----- superiore al 52 % e inferiore o uguale al 62 %:					
----- Formaggi ottenuti da siero di latte diversi da manouri	0406 90 87 9100				—
----- altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- inferiore al 5 %	0406 90 87 9200	60		( <sup>5</sup> )	72,41
----- uguale o superiore al 5 % ed inferiore al 19 %	0406 90 87 9300	55	5	( <sup>5</sup> )	80,66
----- uguale o superiore al 19 % ed inferiore al 40 %	0406 90 87 9400	53	19	( <sup>5</sup> )	81,88
----- uguale o superiore al 40 %:					
----- Idiazabal, Manchego e Roncal, fabbricati esclusivamente con latte di pecora	0406 90 87 9951	45	45	( <sup>5</sup> )	90,68
----- Maasdam	0406 90 87 9971	45	45	( <sup>5</sup> )	90,68
----- Manouri	0406 90 87 9972	43	53	( <sup>5</sup> )	38,79
----- Hushallsost	0406 90 87 9973	46	45	( <sup>5</sup> )	89,03
----- Murukoloinen	0406 90 87 9974	41	50	( <sup>5</sup> )	96,21
----- altri ----- superiore al 62 % e inferiore o uguale al 72 %:	0406 90 87 9979	47	40	( <sup>5</sup> )	88,33
----- Formaggi ottenuti da siero di latte	0406 90 88 9100				—

(in EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Designazione delle merci	Codice del prodotto	Condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto		Note	Ammontare degli aiuti
		Tenore massimo d'acqua in peso del prodotto (%)	Tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca (%)		
----- altri:					
----- altri:					
----- aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:					
----- uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 19 %	0406 90 88 9300	60	10	( <sup>5</sup> )	70,98

(<sup>1</sup>) Se il tenore di proteine del latte (tenore d'azoto  $\times$  6,38) nella sostanza secca lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non è concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(<sup>2</sup>) L'importo dell'aiuto per il latte condensato congelato è lo stesso di quello applicabile rispettivamente ai codici NC 0402 91 o 0402 99.

(<sup>3</sup>) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono o se non sono state aggiunte sostanze non lattiche e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche aggiunte in 100 kg di prodotto finito.

(<sup>4</sup>) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche diverse dal saccarosio, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche diverse dal saccarosio non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto.

L'importo dell'aiuto per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma dei seguenti elementi:

a) l'importo indicato per kg moltiplicato per il peso della parte lattica contenuta in 100 kg di prodotto;

b) un elemento calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (GU L 144 del 28.6.1995, pag. 22).

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore massimo, in peso, di saccarosio e/o di altre sostanze non lattiche aggiunte per 100 kg di prodotto finito.

(<sup>5</sup>) L'aiuto applicabile ai formaggi in imballaggi immediati contenenti anche liquido di conservazione, in particolare salamoia, è concesso sul peso netto, previa deduzione del peso del liquido.

(<sup>6</sup>) Se il prodotto contiene sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504, la parte che rappresenta le sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 non deve essere presa in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto. Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione se sono o se non sono state aggiunte sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 e, in caso affermativo, il tenore massimo, in peso, delle sostanze non lattiche e/o caseina e/o caseinati e/o siero di latte e/o prodotti derivati dal siero di latte e/o lattosio e/o permeato e/o prodotti di cui al codice NC 3504 aggiunte per 100 kg di prodotto finito.

## Parte 10

### Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
Riproduttori di razza pura della specie suina ( <sup>1</sup> ):			
— animali maschi	0103 10 00	200	483
— animali femmine	0103 10 00	5 500	423
Carni di animali della specie suina domestica congelate:	ex 0203	17 000 ( <sup>2</sup> )	
— in carcassa o mezzene	0203 21 10 9000		66
— prosciutti e loro pezzi	0203 22 11 9100		99
— spalle e loro pezzi	0203 22 19 9100		66

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, tonnellata)
— parti anteriori e loro pezzi	0203 29 11 9100		66
— lombate e loro pezzi	0203 29 13 9100		99
— pancette (ventresche) e loro pezzi	0203 29 15 9100		66
— altre: disossate	0203 29 55 9110		112

(<sup>1</sup>) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

(<sup>2</sup>) Di cui 4 800 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87.

### Parte 11

#### *Uova, pollame, conigli*

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento dei prodotti comunitari per anno civile

Designazione delle merci	Codice NC	Quantitativo (numero di animali, unità, tonnellate)	Aiuto (in EUR/capo, unità, tonnellata)
<b>Riproduttori:</b>			
— galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g	0105 92 00	935 000	0,20
<b>Carni:</b>			
— ex 0207 carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sottovoce 0207 23	0207 12 10 9900 0207 12 90 9190 0207 12 90 9990 0207 14 20 9990 0207 14 60 9900 0207 14 70 9190 0207 14 70 9290	37 200 ( <sup>1</sup> )	280 280 280 50 50 50 50
<b>Uova:</b>			
— ex 0408 uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti propri per usi alimentari	0408 11 80 9100 0408 91 80 9100	40	200 330
<b>Conigli riproduttori</b>			
— linee pure e (nonni)	0106 00 10 100	2 200	30
— genitori	0106 00 10 200	5 200	24

(<sup>1</sup>) Di cui 200 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.